



Rialtas na hÉireann
Government of Ireland

Parlamento Europeo

Modalità di elezione dei membri del parlamento europeo irlandesi



Redatto dal Dipartimento per l'edilizia abitativa, l'amministrazione locale e il patrimonio culturale

gov.ie/housing

1. Rappresentanza nel Parlamento europeo.....	3
2. Circoscrizioni.....	3
3. Elezioni del Parlamento.....	4
4. Chi può essere eletto deputato?.....	4
5. Chi può votare per le Elezioni europee?.....	4
6. Modalità di voto.....	6
6.1 Liste degli aventi diritto al voto per corrispondenza.....	6
6.2 Liste degli elettori speciali.....	8
7. Chi è il responsabile delle elezioni?.....	9
8. Nomina dei candidati.....	9
9. Candidati di riserva.....	11
10. Spedizione gratuita per i candidati.....	12
11. Informativa sulle donazioni.....	12
12. Spese elettorali.....	13
13. Le urne.....	14
14. Le votazioni.....	14
15. Lo spoglio.....	16
16. Risultati.....	18
17. Ricorso elettorale.....	19
18. Seggi vacanti:.....	19
19. Legge elettorale.....	20
20. Altri opuscoli.....	20

1. Rappresentanza nel Parlamento europeo

Il Parlamento europeo viene eletto con lo scopo di promuovere gli interessi dei 448 milioni di cittadini dell'Unione europea. Possiede poteri legislativi, di bilancio e di controllo, attraverso i quali svolge un ruolo importante nel processo legislativo dell'UE, nella definizione del bilancio annuale e nella supervisione dell'economia.

Originariamente, il Parlamento era costituito da delegati nominati dai parlamenti nazionali degli Stati membri ma, dal 1979, i membri del Parlamento europeo (MEP) vengono eletti direttamente. Nelle prime elezioni dirette, l'Irlanda ha nominato 15 eurodeputati. In seguito al processo di allargamento dell'UE, il numero si è ridotto a 13 nelle elezioni del 2004, a 12 nelle elezioni del 2009 e a 11 nelle elezioni del 2014. Alle elezioni del 2019 sono stati eletti 13 eurodeputati, ma all'ultimo candidato eletto nella circoscrizione di Dublino e nella circoscrizione Sud non è stato assegnato il seggio fino all'uscita del Regno Unito dall'UE avvenuta il 31 gennaio 2020.

2. Circoscrizioni

I membri irlandesi del Parlamento europeo sono eletti a scrutinio segreto, con sistema di rappresentanza proporzionale a voto singolo trasferibile, nell'ambito di tre circoscrizioni. Le circoscrizioni elettorali per l'elezione dei 13 membri del Parlamento europeo sono le seguenti:

Circoscrizione elettorale	Numero di membri
Dublino	4
Midlands-Nord-Ovest	4
Sud	5

3. Elezioni del Parlamento

Le elezioni dirette del Parlamento europeo si tengono ogni cinque anni: le prime elezioni dirette si sono svolte nel 1979. Le elezioni si svolgono in ciascun Stato Membro entro un periodo di quattro giorni fissato dal Consiglio dei Ministri. Le elezioni si svolgono solitamente nel mese di giugno, ma nel 2014 e nel 2019 si sono tenute a maggio. Il Ministro per l'edilizia abitativa, l'amministrazione locale e il patrimonio culturale stabilisce il periodo delle votazioni e la durata dell'apertura dei seggi, che deve essere di almeno 12 ore tra le 7:00 e le 22:30.

4. Chi può essere eletto deputato?

In Irlanda, è idoneo a essere eletto al Parlamento Europeo qualsiasi cittadino irlandese e qualsiasi cittadino residente di un altro Stato Membro dell'Unione Europea che abbia età superiore a 21 anni, che non sia interdetto dalle leggi comunitarie o nazionali e che non sia candidato in un altro Stato Membro. Le persone sottoposte a pena detentiva superiore a sei mesi non possono essere elette. Alcune professioni sono incompatibili con quella di membro del Parlamento, quali, per esempio, Ministri e Ministri di Stato, Membri del Parlamento della Repubblica d'Irlanda, membri della magistratura, membri e funzionari delle diverse istituzioni europee, dipendenti pubblici, membri a tempo pieno delle Forze Armate e di polizia (Gardaí).

I cittadini irlandesi che vivono in un altro Stato Membro hanno il diritto di concorrere alle Elezioni europee in tale nazione. Non è però possibile concorrere alle elezioni per il Parlamento, in più di una circoscrizione o di una nazione.

5. Chi può votare per le Elezioni europee?

In Irlanda ci sono oltre 3,3 milioni di elettori registrati che hanno diritto di voto alle elezioni europee.

I cittadini irlandesi o di un altro Stato membro dell'UE residenti abitualmente in Irlanda, che abbiano compiuto 18 anni e il cui nome compaia nel registro degli elettori hanno diritto di voto nella circoscrizione di residenza.

I cittadini irlandesi che vivono in un altro Stato membro hanno il diritto di votare per le Elezioni europee in tale nazione. Non è però possibile votare per le elezioni in più di una circoscrizione o di una nazione.

Ad eccezione dei cittadini britannici, i cittadini dell'Unione Europea non iscritti a votare in occasione delle precedenti Elezioni europee in Irlanda, devono presentare domanda di iscrizione compilando un modulo di dichiarazione sostitutiva (EP1), disponibile presso la contea, la città e i consigli comunali e di contea. Tali autocertificazioni vengono inviate allo Stato Membro d'origine dell'elettore per evitare il doppio voto.

Il registro degli elettori viene gestito e aggiornato su base continuativa dalle autorità competenti (la contea, la città, i consigli municipali e di contea) aggiungendo, rimuovendo o aggiornando i dati nella misura necessaria per garantire un registro completo e accurato degli elettori. Le autorità competenti sono inoltre tenute a pubblicare il registro prima delle elezioni.

È possibile controllare e aggiornare i propri dati sul registro tutto l'anno, direttamente presso l'autorità competente o all'indirizzo www.checktheregister.ie. Nella maggior parte dei casi è possibile utilizzare un modulo online, ma in alcuni casi è necessario scaricare il relativo modulo all'indirizzo www.checktheregister.ie o richiederlo all'autorità competente.

Nel caso in cui una persona viva a Dublino e sia in possesso di un MyGovID verificato, può interagire con la propria autorità competente tramite www.voter.ie.

Qualora, in seguito a una verifica, vengano rilevati eventuali errori o omissioni nel registro, devono essere immediatamente portati all'attenzione dell'autorità di registrazione competente.

Gli aventi diritto di voto alle elezioni europee non iscritti nel registro o i cui dati relativi all'iscrizione risultino obsoleti, possono iscriversi o aggiornare i dati direttamente presso l'autorità competente del luogo in cui risiedono

abituamente, presentando un modulo, oppure online all'indirizzo www.checktheregister.ie. La domanda può essere presentata in qualsiasi momento, ma per essere presa in considerazione per l'inclusione nel registro per una specifica elezione europea, deve pervenire presso tale autorità almeno 15 giorni prima del giorno delle votazioni (escluse le domeniche, il venerdì santo e i giorni festivi) per poter essere presa in considerazione per tale elezione. Per le richieste di voto per corrispondenza e per quelle di voto speciale si applicano date di scadenza diverse. Vedere i paragrafi 6.1 e 6.2.

Ulteriori informazioni sul registro degli elettori sono disponibili nell'opuscolo separato "Il registro degli elettori", disponibile in questa serie sul sito web del Dipartimento (www.gov.ie/housing).

6. Modalità di voto

In genere, gli elettori votano di persona presso il seggio elettorale locale, tuttavia, in determinate circostanze, sono disponibili le seguenti modalità di voto alternative.

Gli elettori con disabilità fisiche che hanno difficoltà ad accedere al proprio seggio elettorale locale possono essere autorizzati a votare in un seggio più accessibile della circoscrizione elettorale. Per maggiori informazioni su questo e altri aspetti del voto delle persone diversamente abili sono disponibili in nell'opuscolo "Informazioni per elettori disabili"

6.1 Liste degli aventi diritto al voto per corrispondenza

Le autorità competenti elaborano e gestiscono le liste degli aventi diritto al voto per corrispondenza nell'ambito del registro degli elettori. Le richieste di voto per corrispondenza richiedono informazioni, documentazioni o certificazioni aggiuntive; i requisiti variano a seconda del motivo della richiesta e vengono indicati nel relativo modulo di richiesta.

Le seguenti categorie **devono essere registrate** in qualità di aventi diritto al voto per corrispondenza:

- i membri a tempo pieno delle forze armate (coloro che vivono nelle caserme possono essere registrati tramite l'indirizzo della caserma o quello di casa);
- i diplomatici irlandesi in missione all'estero e il relativo coniuge/convivente (registrati con il proprio indirizzo di casa in Irlanda).

Le seguenti categorie **possono presentare domanda** di registrazione in qualità di aventi diritto al voto per corrispondenza:

- i membri dei corpi di polizia (Garda Síochána);
- chiunque viva nella propria abitazione, ma non sia in grado di recarsi presso un seggio elettorale per votare, perché malato o invalido;
- chiunque, a causa della propria occupazioni, potrebbe avere problemi a recarsi presso il seggio elettorale il giorno delle elezioni, compresi gli studenti a tempo pieno registrati a casa che vivono altrove mentre frequentano un istituto scolastico nel paese (*in base a tale disposizione, la scheda elettorale viene inviata per corrispondenza all'elettore, il quale deve dichiarare la propria identità, in presenza di una Guardia come testimone, prima di barrare la scheda elettorale e restituirla per corrispondenza al funzionario addetto al voto*);
- gli elettori che non sono in grado di votare presso il proprio seggio elettorale, perché detenuti in carcere a seguito di un'ordinanza del tribunale;
- alcuni membri del personale elettorale impiegati in un seggio elettorale al di fuori della circoscrizione elettorale di residenza; e
- chiunque ritenga che la propria sicurezza o quella di un membro del nucleo familiare sarebbe a rischio nel caso in cui il nome e l'indirizzo venissero pubblicati, può richiedere l'anonimato in qualità di elettore. In questi casi è possibile votare esclusivamente per corrispondenza.

La richiesta di iscrizione nelle liste degli aventi diritto al voto per corrispondenza può essere presentata in qualsiasi momento, una volta che l'elettore possieda i requisiti; tuttavia, il termine ultimo per la ricezione delle richieste di voto per corrispondenza in relazione a un evento elettorale specifico è il seguente:

- due giorni dopo la data di scioglimento della camera (Dáil) in caso di elezioni generali;

- due giorni dopo l'emissione dell'ordine di scrutinio nel caso di elezioni parziali della camera;
- in caso di elezioni presidenziali, europee o amministrative o di referendum, la richiesta deve pervenire all'autorità di registrazione almeno ventidue giorni prima del giorno delle votazioni (escluse le domeniche, il venerdì santo e i giorni festivi).

Nel caso in cui la domanda venga ricevuta dopo tale termine, non avrà alcun effetto per la consultazione elettorale in questione.

Gli elettori registrati come elettori per corrispondenza possono esprimere il proprio voto solo tramite posta e non possono recarsi presso un seggio elettorale.

6.2 Liste degli elettori speciali

Le autorità competenti stilano inoltre delle liste di elettori speciali che comprendono gli elettori affetti da malattie o con disabilità che impediscono loro di recarsi al seggio elettorale per votare e che vivono in ospedali, case di cura, strutture di salute mentale o istituzioni simili che desiderano votare in queste sedi. La richiesta effettuata per la prima volta, deve essere accompagnata da un certificato di un medico iscritto all'ordine (ad esempio un medico di base).

La richiesta può essere presentata in qualsiasi momento, una volta che l'elettore abbia i requisiti per essere iscritto nelle liste degli elettori speciali; tuttavia, il termine ultimo per la ricezione delle richieste di voto speciale in relazione a un evento elettorale specifico è il seguente:

- due giorni dopo la data di scioglimento della camera (Dáil) in caso di elezioni generali;
- due giorni dopo l'emissione dell'ordine di scrutinio nel caso di elezioni parziali della camera;
- in caso di elezioni presidenziali, europee o amministrative o di referendum, la richiesta deve pervenire all'autorità di registrazione almeno ventidue giorni prima del giorno delle votazioni (escluse le domeniche, il venerdì santo e i giorni festivi).

Nel caso in cui la domanda venga ricevuta dopo tale termine, non avrà alcun effetto per la consultazione elettorale in questione.

Gli elettori iscritti nelle liste speciale possono esprimere il loro voto in ospedale o in una casa di cura, da una struttura di salute mentale o da un istituto analogo, in cui risiedono, barrando la scheda elettorale consegnatagli da un funzionario speciale accompagnato da una Guardia.

Nel caso eccezionale in cui l'ospedale, la casa di cura, la struttura di salute mentale o un'istituzione simile, in cui risiede l'elettore speciale, non sia accessibile al funzionario speciale, il funzionario addetto allo scrutinio può applicare delle procedure di voto speciali, quali, per esempio, la concessione del voto per corrispondenza agli elettori speciali interessati.

7. Chi è il responsabile delle elezioni?

Ci sono tre presidenti di seggio per la “circoscrizione elettorale” europea responsabili dello svolgimento delle elezioni in ciascuna delle rispettive circoscrizioni. I presidenti di seggio della “circoscrizione elettorale” europea vengono nominati dal Ministro per l'edilizia abitativa, l'amministrazione locale e il patrimonio culturale. Il presidente del seggio europeo locale ha invece la responsabilità delle elezioni nella propria contea o città. Il presidente di seggio deve essere un cancelliere di contea o, nei casi di Dublino e Cork, lo sceriffo della città o della contea.

8. Nomina dei candidati

Il periodo di nomina è di una o due settimane in base alla nazionalità del candidato. In questo modo viene garantito il tempo necessario per la procedura di conferma descritta di seguito.

- Il periodo per la designazione dei candidati inizia circa 6 settimane prima del giorno delle elezioni.

- Il periodo di una settimana per la presentazione delle candidature di cittadini di Stati membri diversi dall'Irlanda si chiude circa 5 settimane prima del giorno delle votazioni.
- Il periodo di due settimane per la designazione dei cittadini irlandesi candidati si chiude circa 4 settimane prima del giorno delle elezioni.

Il bando elettorale (Notice of Election) pubblicato dal presidente di seggio della "circoscrizione elettorale" europea indica i tempi esatti per la ricezione delle candidature.

Chiunque può autocandidarsi o essere candidato da un elettore della circoscrizione. Un candidato può essere designato in una sola circoscrizione. Il modulo di nomina di un candidato di un partito politico registrato deve avere in allegato un certificato di affiliazione politica. Nel caso in cui non sia stato allegato alcun certificato, è necessario seguire una tra le seguenti procedure prima della scadenza del termine di ricezione delle candidature:

- la compilazione delle dichiarazioni statutarie da parte di 60 assessor registrati come elettori europei nella circoscrizione pertinente assistiti da un procuratore legale incaricato di autenticare dichiarazioni giurate, da un commissario per la pace, da un notaio, da un membro del corpo di polizia Garda Síochána o da un funzionario dell'autorità competente,

oppure

- il deposito di una cauzione di €1.800 al presidente di seggio da parte del candidato o di un suo delegato.

Nel caso in cui il candidato non sia un cittadino irlandese, la domanda di candidatura deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva (modulo EP3 disponibile presso il presidente di seggio), comprendente una dichiarazione che attesti che il candidato non è stato privato del diritto di presentarsi come candidato alle Elezioni europee nel proprio paese a seguito di un provvedimento giudiziario individuale, o di un provvedimento amministrativo che potrebbe essere oggetto di ricorso giurisdizionale. Le informazioni contenute nella dichiarazione sostitutiva vengono inviate al paese di appartenenza della persona per conferma e per evitare doppie candidature.

Nel documento di designazione il candidato può indicare il partito di affiliazione. Nel caso in cui il candidato non sia affiliato ad alcun partito, può dichiararsi come "Non-Party" (apartitico) o lasciare in bianco l'apposito spazio. Un candidato apartitico, membro di un gruppo politico del Parlamento europeo, può indicare il nome di quel gruppo in tutte le comunicazioni e nelle schede elettorali. Un candidato può avere la propria fotografia sulla scheda elettorale.

Il presidente di seggio deve pronunciarsi sulla validità di un documento di candidatura entro un'ora dalla sua presentazione. Il presidente di seggio deve opporsi al nome di un candidato nel caso in cui non sia l'appellativo con cui la persona è comunemente nota, sia fuorviante e rischi di creare confusione, sia inutilmente lungo o contenga un riferimento politico. Il presidente di seggio può anche opporsi alla descrizione di un candidato che, a suo giudizio, sia ritenuta inesatta, insufficiente a identificare il candidato, inutilmente lunga o contenente un riferimento politico. Il candidato o il presidente di seggio possono modificare i dettagli riportati sul documento per la candidatura. Il presidente di seggio può dichiarare non valido il documento per la candidatura nel caso in cui non venga correttamente compilato e firmato, non sia stato approvato nel modo richiesto (ove previsto) o, nel caso di un cittadino di uno Stato membro diverso dall'Irlanda, qualora non accompagnato dalla necessaria dichiarazione riguardante l'eleggibilità.

9. Candidati di riserva

I seggi vacanti in seno al Parlamento vengono occupati da candidati di riserva presentati alle elezioni. La lista dei supplenti presentata da un partito politico iscritto può contenere fino a 6 nomi in più rispetto al numero di candidati presentati dal partito stesso nella circoscrizione. La lista dei supplenti di un candidato apartitico può contenere fino a 4 nomi. Un candidato di riserva cittadino di uno Stato membro diverso dall'Irlanda deve presentare una dichiarazione sostitutiva, come indicato nella sezione 8.

La voce relativa a ciascun candidato presente sulla scheda elettorale contiene un riferimento alla relativa lista supplente. Le liste dei candidati di riserva vengono pubblicate dal presidente di seggio ed esposte in ciascun seggio elettorale. Un seggio vacante viene occupato dalla persona il cui nome è più in alto nel relativo elenco dei candidati di riserva (vedere anche sezione 18).

10. Spedizione gratuita per i candidati

I candidati a un'elezione europea hanno il diritto di inviare, alle famiglie della circoscrizione, una lettera di propaganda elettorale con affrancatura gratuita. Qualora due o più candidati dello stesso partito politico concorressero per l'elezione in una circoscrizione, l'invio si limita a una sola lettera di propaganda elettorale. Il costo di questo servizio è a carico dell'Erario.

11. Informativa sulle donazioni

I deputati sono tenuti a fornire annualmente un'informativa relativa alle donazioni alla Commissione sulle norme negli uffici pubblici (SIPO), specificando le donazioni superiori a 600 € ricevute durante l'anno e fornendone i relativi dettagli. Una donazione è costituita da qualsiasi contributo elargito per scopi politici e può comprendere denaro, proprietà, beni o servizi. Dopo le Elezioni del Parlamento Europeo, i candidati non eletti dovranno fornire una comunicazione simile in relazione alle donazioni da loro ricevute durante le elezioni.

I membri del Parlamento Europeo o i candidati in un'elezione europea devono aprire un conto per le donazioni di carattere politico in un istituto finanziario per contributi in denaro superiori a 100 €. La comunicazione annuale di un membro o la comunicazione di un candidato non eletto, deve essere accompagnata da una dichiarazione da parte dell'istituzione finanziaria e da un certificato che attesti che tutte le donazioni in denaro ricevute sono state depositate sul conto e che tutti gli importi dedotti dal conto sono stati utilizzati per scopi politici.

Un "donatore aziendale" che desideri effettuare una donazione superiore a 200 € a un candidato, a un rappresentante eletto, a un partito politico o a un gruppo elettorale di terze parti deve essere registrato presso la Commissione sulle norme negli uffici pubblici. Una donazione superiore a tale importo, da parte di un donatore aziendale registrato, deve essere accompagnata da una dichiarazione che ne attesti l'approvazione da parte dei membri, degli azionisti o degli amministratori dell'ente donatore. L'importo massimo che può essere accettato da parte di un "donatore aziendale" non registrato è di 200 €. Per donatore aziendale si intende (i) una persona giuridica, (ii) un'associazione di persone non costituita in forma societaria o (iii) una fiduciaria.

L'importo massimo che può essere accettato come donazione in denaro nello stesso anno è di 200 €.

I membri del Parlamento europeo o i candidati alle Elezioni europee non possono accettare, nell'arco di un anno, donazioni superiori ai 1.000 € da parte dello stesso soggetto. L'accettazione di donazioni anonime superiori a € 100 è vietata; tali donazioni devono essere consegnate direttamente alla Commissione sulle norme negli uffici pubblici.

12. Spese elettorali

La Electoral Act del 1997 prevede un limite per le spese relative alle Elezioni europee. Il controllo delle spese viene effettuato attraverso un sistema di agenti. Le spese di un partito a livello nazionale devono essere canalizzate attraverso un agente nazionale. Un agente elettorale è responsabile delle spese per conto di ciascun candidato. Il limite di spesa per un candidato alle Elezioni europee è di 230.000 €.

Entro 56 giorni dalle votazioni per le elezioni, deve essere presentata alla Commissione sulle norme negli uffici pubblici una dichiarazione scritta relativa a tutte le spese elettorali. Tale dichiarazione deve essere consegnata anche alle camere del parlamento.

13. Le urne

Il presidente di seggio elettorale europeo è responsabile dell'organizzazione generale delle votazioni, della raccolta delle candidature, della stampa delle schede elettorali e dello spoglio dei voti in ogni circoscrizione elettorale.

Il presidente di seggio elettorale europeo locale è responsabile dei dettagli organizzativi delle votazioni nella contea, nella città, o nel consiglio municipale o di contea interessati. Il presidente deve inviare agli elettori una scheda informativa elettorale comunicando la data e l'ora delle votazioni, il loro numero sul registro degli elettori e il seggio elettorale in cui possono votare. Il presidente di seggio elettorale europeo locale deve anche attuare le disposizioni necessarie per le votazioni postali e speciali.

Le sedi di voto sono decise dalla contea, dalla città o dai consigli municipali e di contea. Il presidente di seggio elettorale europeo locale predispone i seggi elettorali nelle sedi preposte al voto. Solitamente vengono utilizzati scuole o edifici pubblici. Il voto viene acquisito in ciascun seggio elettorale da un presidente di seggio assistito da uno scrutatore. I candidati possono essere rappresentati nella sede di voto da un agente autorizzato che vigila sulla prevenzione di illeciti elettorali.

14. Le votazioni

Il giorno delle elezioni, l'elettore si registra presso il seggio elettorale, dichiara il proprio nome e indirizzo e riceve una scheda elettorale. All'elettore potrà essere richiesto di fornire prova della propria identità e, nel caso non venga correttamente identificato, non sarà ammesso al voto.

Ai fini dell'identificazione sono ammessi i seguenti documenti:

- passaporto;
- patente di guida;
- carta d'identità di dipendente con fotografia;

- tesserino da studente rilasciato da un ente di istruzione e accompagnato da una fotografia;
- documento di viaggio con nome e fotografia;
- libretto bancario o di risparmio o di credito cooperativo con indirizzo nella circoscrizione;
- tessera dei servizi pubblici;

oppure uno dei seguenti documenti accompagnati da certificazione che stabilisca l'indirizzo del titolare nella circoscrizione

- libretto degli assegni;
- carta-assegni;
- carta di credito;
- certificato di nascita;
- certificato di matrimonio.

Nel momento in cui il presidente di seggio si ritiene soddisfatto dell'identità dell'elettore, la scheda elettorale viene timbrata in maniera ufficiale e consegnata all'elettore.

L'elettore vota in segreto nella cabina di voto. I nomi dei candidati sono elencati in ordine alfabetico sulla scheda elettorale, insieme alle loro foto, all'appartenenza politica e al simbolo del partito, se presente. L'elettore indica l'ordine di preferenza scrivendo 1 di fronte al nome di prima scelta, 2 di fronte al nome di seconda scelta, 3 di fronte al nome di terza scelta e così via. In questo modo l'elettore indica al presidente di seggio di trasferire il voto al secondo candidato scelto qualora il candidato di prima scelta venga eletto oppure eliminato. Nel caso in cui anche per la seconda scelta si verifichi la stessa situazione, il voto può essere trasferito alla terza scelta e così via. L'elettore ripiega quindi la scheda elettorale in modo da nascondere le proprie scelte e la inserisce in un'urna sigillata. Una persona può votare una sola volta per elezione.

Le persone con disabilità visiva, disabilità fisica o difficoltà di alfabetizzazione, possono essere assistite dal presidente del seggio o da un accompagnatore. Le

persone con disabilità visiva possono inoltre utilizzare un modello di scheda elettorale (disponibile in ogni seggio elettorale) per esprimere il proprio voto. Si tratta di dispositivi che possono essere applicati alla scheda elettorale per consentire agli elettori ipovedenti di votare in segreto. Il modello di scheda elettorale funziona unitamente al numero verde 1800 che fornisce informazioni relative ai candidati nella sequenza corrispondente ai numeri del modello di scheda elettorale. Il numero verde viene messo a disposizione degli elettori, che intendono utilizzare il modello, il prima possibile immediatamente dopo aver ricevuto le candidature alle elezioni. Il numero rimane attivo fino al giorno delle elezioni.

Il presidente del seggio può ordinare l'arresto di chiunque sia sospettato o reo di frode elettorale.

15. Lo spoglio

Modalità di spoglio:

In ogni circoscrizione, tutte le urne vengono portate in una sede centrale per lo spoglio. I rappresentanti dei candidati sono ammessi a partecipare alle operazioni di spoglio per sorvegliare il processo di conteggio. Prima che il conteggio dei voti abbia inizio, le buste contenenti le schede elettorali degli elettori per corrispondenza e di quelli speciali devono essere aperte in presenza dei rappresentanti dei candidati e le schede sono unite alle altre schede di voto della circoscrizione. Le scatole contenenti le schede elettorali vengono aperte e il numero di schede elettorali viene messo a confronto con i dati forniti dai presidenti di seggio. Vengono quindi accuratamente mischiate e suddivise in base alle prime preferenze registrate per ciascun candidato. Le schede nulle vengono respinte. Il risultato delle elezioni non viene dichiarato fino alla chiusura delle operazioni di spoglio nell'ultimo Stato membro.

Quorum:

Il quorum è il numero minimo di voti necessari per garantire l'elezione di un candidato. Si calcola dividendo il numero totale di schede elettorali valide per un numero superiore di un'unità al numero dei seggi da assegnare e aggiungendo uno al risultato. In questo modo, ipotizzando di avere 480.000 schede valide e 3 seggi da assegnare, il quorum sarebbe pari a 120.001. In questo esempio, solo tre candidati (il numero da eleggere) hanno la possibilità di raggiungere il quorum.

Trasferimento dell'eccedenza:

Alla fine del primo conteggio, i candidati che hanno ricevuto un numero di voti pari o superiore al quorum viene considerato eletto. Nel caso in cui un candidato riceva più voti rispetto alla quota del quorum, i voti in eccesso vengono trasferiti in proporzione ai rimanenti candidati nel modo seguente: nel caso in cui i voti del candidato siano tutti voti di prima preferenza, le relative schede elettorali vengono suddivise in buste separate in funzione della preferenza successiva indicata su ogni scheda. Una busta a parte riguarda le schede non trasferibili (schede sulle quali non è indicata una preferenza successiva valida). Nel caso in cui l'eccedenza risulti pari o superiore al numero di voti trasferibili, ciascun candidato restante riceverà tutti i voti dalla busta corrispondente di schede trasferibili. Nel caso in cui l'eccedenza risulti inferiore al numero di schede trasferibili, ciascun candidato rimanente riceverà dalla busta corrispondente di schede trasferibili un numero di voti calcolato come segue:

$$\frac{\text{Voti in eccesso} \times \text{numero di schede nella busta}}{\text{Numero totale di schede trasferibili}}$$

Nel caso in cui l'eccedenza di voti derivi dalle schede trasferite, vengono prese in considerazione solo le schede della busta trasferite per ultime a quel candidato e questa busta viene poi trattata allo stesso modo di un'eccedenza costituita da voti di prima preferenza. Nel caso in cui due o più candidati superino il quorum, l'eccedenza maggiore viene distribuita per prima.

Eliminazione dei candidati:

Nel caso in cui nessun candidato presenti un'eccedenza o tale eccedenza risulti insufficiente per eleggere uno degli altri candidati o per influire materialmente sull'avanzamento del conteggio, il candidato rimanente con il minor numero di voti viene eliminato e le sue schede trasferite agli altri candidati in base alle preferenze successive indicate. Nel caso in cui una scheda di voto debba essere trasferita e la seconda preferenza indicata sia per un candidato già eletto o eliminato, il voto passa alla terza scelta e così via.

Completamento dello spoglio:

Lo spoglio continua fino a quando tutti i seggi sono stati assegnati. Nel caso in cui il numero di seggi rimasti da assegnare sia uguale al numero di candidati ancora in corsa, tali candidati vengono proclamati eletti anche senza aver raggiunto la quota relativa al quorum.

Riconteggio:

Il presidente del seggio può ripetere lo spoglio di tutte o di parte delle schede in qualsiasi fase dello scrutinio. Un candidato o il rappresentante elettorale di un candidato hanno il diritto di chiedere un nuovo conteggio delle schede spogliate relative a un conteggio particolare o di chiedere un riconteggio completo di tutte le buste di schede elettorali. Durante il riconteggio, l'ordine delle schede non deve essere alterato. Quando si rileva un errore significativo, le schede devono essere contate nuovamente dal punto in cui si è verificato l'errore.

16. Risultati

Quando il conteggio è completato, il presidente di seggio dichiara i risultati delle elezioni e comunica i nomi dei membri eletti al responsabile dei presidenti di seggio per la notifica al Parlamento europeo. Il risultato delle elezioni non viene dichiarato fino alla chiusura delle operazioni di spoglio nell'ultimo Stato membro.

17. Ricorso elettorale

Un risultato elettorale europeo può essere contestato solo attraverso un ricorso alla Corte Suprema. Chiunque risulti iscritto o sia avente diritto ad essere registrato come elettore europeo in una circoscrizione può chiedere alla Corte Suprema, entro 14 giorni dalla proclamazione del risultato elettorale, il permesso di depositare un ricorso elettorale. Inoltre, il Direttore del pubblico ministero (DPP) può depositare un ricorso tramite cui segnalare che un'elezione europea potrebbe essere stata condizionata da un illecito elettorale.

Nel valutare un ricorso elettorale, la Corte Suprema deve determinare la correttezza del risultato delle elezioni e, a tal fine, può ordinare il riconteggio dei voti. La Corte può dichiarare non valida la totalità o una parte delle elezioni nella circoscrizione e, in tal caso, ordinare una nuova elezione per assegnare i seggi vacanti. La decisione della Corte Suprema è definitiva, soggetta soltanto a un ricorso su una questione di diritto presso la Corte di Cassazione.

18. Seggi vacanti:

I seggi vacanti nella rappresentanza dell'Irlanda al Parlamento europeo vengono occupati dai candidati della lista dei supplenti presentata dai candidati di partito o apartitici che si sono aggiudicati un seggio alle elezioni precedenti (vedere punto 9). Il seggio vacante viene assegnato alla persona più in alto nella lista in questione che sia eleggibile e disposta a diventare un deputato al parlamento europeo. Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista di candidati di riserva per un deputato che si sia aggiudicato un seggio alle elezioni o non sia possibile assegnare il seggio vacante a un nominativo dal relativo elenco, la Camera dei Deputati può scegliere la persona cui assegnare il seggio vacante dalle liste dei candidati di riserva presentato per quella circoscrizione elettorale.

19. Legge elettorale

La legge relativa all'elezione dei membri del Parlamento europeo è contenuta nella seguente legislazione, e successive modifiche:

- Electoral Act 1992
- European Parliament Elections Act 1997
- Electoral Act 1997
- Electoral, Local Government and Planning and Development Act 2013

I documenti possono essere richiesti all'Ufficio Pubblicazioni Governative dei Lavori Pubblici, Jonathan Swift Street, Trim, Meath o all'indirizzo

www.irishstatutebook.ie.

20. Altri opuscoli

Altri opuscoli disponibili in questa serie sul sito del Ministero

(www.housing.gov.ie/housing) sono i seguenti:

- How the President is Elected (Modalità di elezione del presidente)
- The Referendum in Ireland (Il referendum in Irlanda)
- How the Dáil (House of Representatives) is Elected (Modalità di elezione della Camera dei Deputati)
- How the Seanad (Senate) is Elected (Modalità di elezione del Senato)
- How Members of Local Authorities are Elected (Modalità di elezione dei membri delle autorità locali)
- The Register of Electors (Il registro degli elettori)
- Information for Voters with Disabilities (Informazioni per elettori disabili)

DIPARTIMENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA, L'AMMINISTRAZIONE LOCALE E IL PATRIMONIO CULTURALE

Maggio 2023

gov.ie/housing

